

L'aggravante della guida in ebbrezza in ore notturne

I Giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3280 del 2 novembre 2020 hanno ritenuto sufficiente anche una sola prova con l'etilometro se l'ebbrezza è evidenziata dai sintomi.

LA VICENDA

Un conducente, condannato dal Tribunale di Genova per il reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'orario notturno ricorre avverso la sentenza. La Corte territoriale di Genova ha parzialmente riformato quoad poenam la sentenza, nel resto confermata. Il conducente anche avverso questa decisione propone ricorso per cassazione lamentando come unico motivo di lagnanza violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la misurazione del tasso etilico era avvenuta in difformità da quanto prescritto, ossia con un'unica rilevazione, anziché due intervallate di almeno cinque minuti.

Ciò, diversamente da quanto affermato dalla Corte ligure, ha rilievo nella specie, atteso che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 160/2007, l'introduzione di soglie di punibilità (per cui al di sotto di 0,80 g/l l'illecito ha natura amministrativa, mentre al disotto di 0,50 g/l non è neppure tale), la prova della qualificazione penale del fatto non può essere raggiunta su basi esclusivamente sintomatiche.

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato. La doglianza del conducente afferiva la circostanza dell'unica misurazione che riteneva non attendibile, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, rilevante nella specie, atteso che, a seguito della riforma ex legge 160/2007, l'introduzione di soglie di punibilità (per cui al di sotto di 0,80 g/l l'illecito ha natura amministrativa, mentre al disotto di 0,50 g/l non è neppure tale), la prova della qualificazione penale del fatto non può essere raggiunta su basi esclusivamente sintomatiche. La Corte ribadisce che allo stato è ius receptum che in tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) del comma secondo dell'art. 186, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (ex multis sent. n. 4633 del 4/12/2019). Nella specie, in aggiunta all'unica misurazione del tasso alcolemico (il cui esito, pari a 1,51 g/l, rientra fra l'altro nella fascia di maggiore gravità di cui all'articolo citato, vi è il corteo sintomatologico descritto dalla Corte di merito e riveniente dalle dichiarazioni rese dal teste operante, che danno conto di "alitosi etilica" e di difficoltà di coordinamento delle frasi, come riportati nella sentenza impugnata. La conclusione raggiunta dai giudici dell'appello, come già in primo grado, è poi coerente con il pacifico indirizzo della giurisprudenza secondo il quale l'esame strumentale del tasso alcolico non costituisce una prova legale, nozione non compatibile con il sistema penale, informato al principio del libero convincimento del giudice (cfr. sez. 4, sent. n. 25835 del 5/03/2019).

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV – Sentenza n. 30280 del 2 novembre 2020

RITENUTO IN FATTO

1. Omissis ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 13 novembre 2019, la Corte d'appello di Genova ha parzialmente riformato quoad poenam la sentenza, nel resto confermata, con la quale il Tribunale di Genova lo aveva condannato per il reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'orario notturno (art. 186, commi 2 lettera B e 2-sexies cod.strada), commesso in Genova il 20 giugno 2015.

Unico il motivo di lagnanza. In esso il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la misurazione del tasso etilico del Omissis é avvenuta in difformità da quanto prescritto dall'art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, ossia con un'unica rilevazione, anziché due intervallate di almeno cinque minuti. Ciò, diversamente da quanto affermato dalla Corte ligure, ha rilievo nella specie, atteso che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 160/2007, l'introduzione di soglie di punibilità (per cui al di sotto di 0,80 g/l l'illecito ha natura amministrativa, mentre al disotto di 0,50 g/l non é neppure tale), la prova della qualificazione penale del fatto non può essere raggiunta su basi esclusivamente sintomatiche.

2. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. E' ormai ius receptum che in tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, é sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 22604 del 04/04/2017, Omissis, Rv. 269979; Sez. 4, Sentenza n. 4633 del 04/12/2019, dep. 04/02/2020, Omissis, Rv. 278291; Sez. 4, Sentenza n. 35933 del 24/04/2019, Omissis, Rv. 276674). Nella specie, in aggiunta all'unica misurazione del tasso alcolemico (il cui esito, pari a 1,51 g/l, rientra fra l'altro nella fascia di maggiore gravità di cui all'art. 186, comma 2, lettera C, C.d.S.), vi é il corteo sintomatologico descritto dalla Corte di merito e riveniente dalle dichiarazioni rese dal teste operante, che danno conto di "alitosi etilica" e di difficoltà di coordinamento delle frasi, come riportati nella sentenza impugnata. La conclusione raggiunta dai giudici dell'appello, come già in primo grado, é poi coerente con il pacifico indirizzo della giurisprudenza secondo il quale l'esame strumentale del tasso alcolico non costituisce una prova legale, nozione non compatibile con il sistema penale, informato al principio del libero convincimento del giudice (cfr. tra le tante Sez. 4, Sentenza n. 25835 del 05/03/2019, Omissis, Rv. 276368).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2020.